



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 14/05/2019

FATTO E DIRITTO

La ricorrente lamenta l'illegittimità di alcune segnalazioni in CRIF di sconfinamenti sul fido in conto corrente per mancanza del preavviso di iscrizione. Afferma, infatti, di essere venuta a conoscenza di tali segnalazioni a seguito del diniego di una richiesta di finanziamento. Dunque, prendeva atto che tali segnalazioni erano state effettuate senza il preavviso prescritto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, preavviso da formularsi nelle modalità disciplinate dagli artt. 1334 e 1335 c. c., ossia mediante comunicazione recettizia.

Rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione avuta con la banca in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, conferma la correttezza delle segnalazioni effettuate. Afferma, infatti, che avrebbero per oggetto sconfinamenti "marginali e temporanei" sull'affidamento in conto corrente, il quale stante la positiva valutazione del merito creditizio della ricorrente, sarebbe stato anche oggetto di ampliamento nel mese di luglio 2018.

Tanto considerato, la resistente rende noto di aver provveduto, per mero spirito conciliativo, a cancellare le segnalazioni oggetto del procedimento.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, eccepisce che la ricorrente non avrebbe provato il danno subito. Inoltre, evidenzia la mancanza del carattere lesivo delle segnalazioni in quanto aventi ad oggetto importi modesti. Infatti, si tratterebbe di fisiologici



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sconfinamenti che non avrebbero messo in dubbio il merito creditizio della cliente, tanto è che la banca avrebbe concesso un aumento del fido accordato. Ben più rilevanti risulterebbero, invece, le segnalazioni effettuate da altri intermediari, dalle quali si evincerebbero ritardi nel pagamento di prestiti con scadenze rateali.

Insiste, pertanto, nel rigetto delle domande accessorie, chiedendo la cessazione della materia del contendere per la domanda principale.

Con repliche alle controdeduzioni, la ricorrente prende atto dell'avvenuta cancellazione delle segnalazioni negative, tuttavia insiste nel domandare il risarcimento del danno e la refusione delle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO